

N. C.P. 19/2017 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

nella procedura di sovraindebitamento 19/2017 C.P. di **SACCHI MARIA ROSA**, con professionista Alessandro Bettaccini

esaminati gli atti, osserva quanto segue.

La ricorrente, ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. l. 3/2012, ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa nelle more della liquidazione del patrimonio, al fine di conservare il valore dell'azienda e, in particolare, della licenza di rivendita di generi di monopolio di cui è titolare.

Il professionista dott. Bettaccini ha espresso parere favorevole, pur a determinate condizioni.

Ritiene il giudicante che l'istanza sia accoglibile.

L'art. 14-quinquies c. 2 lett. e) l. 3/2012, infatti, prevede che, con il decreto di apertura della procedura, sia ordinata "la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che [il giudice] non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi".

Nella fattispecie, come verificato dal professionista, la licenza di rivendita di beni di monopolio scadrebbe nel caso non fosse utilizzata per 12 mesi, mentre sarebbe automaticamente ceduta, qualora non fosse scaduta, in caso di cessione della licenza di vendita di generi vari.

D'altra parte, la licenza di rivendita di beni di monopolio costituisce l'unico bene di un qualche valore, essendo, per il resto, l'azienda di valore assai scarso.

Appare, pertanto, di fondamentale importanza per gli interessi dei creditori vendere l'azienda con anche la licenza di rivendita di beni di monopolio.

Si rende, pertanto, necessaria la prosecuzione dell'attività d'impresa al solo fine di non far scadere tale licenza e così conservare il valore dei beni aziendali fino al momento della vendita.

Appare corretto, peraltro, imporre le limitazioni indicate dal dott. Bettaccini, al fine di non esorbitare dalla mera finalità di conservazione del valore.

P.Q.M.

1) autorizza la prosecuzione dell'attività di rivendita beni in monopolio fino alla vendita del complesso aziendale, con le seguenti prescrizioni:



- la gestione sarà limitata agli atti di ordinaria amministrazione (che non comprendono il rifornimento dell'azienda di beni diversi da quelli di monopolio);
 - gli atti di straordinaria amministrazione diversi dalla cessione dell'azienda (ivi compresi eventuali acquisiti di generi diversi da quelli di monopolio) non saranno validi se non previa autorizzazione scritta da parte del liquidatore.
 - La tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali sono posti a carico del liquidatore (previa comunicazione ex art. 35 d.p.r. 633/72) e determinazione dell'imponibile ex art. 183 TUIR.
 - Gli incassi saranno **quotidianamente** trasferiti su un conto intestato alla procedura che sarà aperto dal liquidatore presso uno degli istituti convenzionati con il tribunale e rendicontati con i titoli fiscali previsti sia per i generi vari che per gli aggi.
 - Il liquidatore provvederà ai pagamenti dei Monopoli e dei fornitori per le forniture in costanza di liquidazione.
- 2) dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Livorno e iscritto nel Registro delle Imprese.

Si comunichi.

Livorno, 22 marzo 2018

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

